



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 30 Agosto 2010

**Al Sottosegretario di Stato all'Interno
Sen. Nitto Francesco Nitto PALMA**

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Francesco Paolo TRONCA**

**Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Alfio PINI**

**Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
presso Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Prefetto Carla CINCARILLI**

**All' Ufficio Relazioni e Garanzie Sindacali
presso Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Viceprefetto Iolanda ROLLI**

Prot. n. 206/10

Oggetto: TRASFERIMENTI LEGGE 104/92 E D.LGS 267/00 E INDISPONIBILITA' DI POSTI PER I TRASFERIMENTI ORDINARI – RICHIESTA DI VERIFICA E RICHIESTA DI APERTURA CONFRONTO PER ESAMINARE LA POSSIBILITA' DI ESTENDERE ANCHE AI VIGILI PERMANENTI L' ACCORDO SINDACALE AGGIUNTIVO AL CCNI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEL 10/04/2002.

Come è noto la Legge n.104/92 ed il D.Lgs. 267/00 prevedono benefici nei trasferimenti rispettivamente, per coloro che assistono un parente o affine che presta assistenza alla persona in stato di handicap grave e per gli amministratori locali ed equiparati, che richiedono il trasferimento per espletare il mandato amministrativo.

In conseguenza dell'applicazione di quanto sopra, il personale vigile del fuoco che ambisce a raggiungere il comando della propria sede di residenza attraverso la mobilità ordinaria, si ritrova, a distanza di molti anni, a non poter mai ottenere la sede ambita.

Accade anche che altri, con analoghi diritti di legge 104/92 e d.lgs 267/00 non conseguano il diritto al trasferimento temporaneo a causa di una situazione di "soprannumero" nei comandi, in alcuni casi già determinata da precedenti identiche concessioni.

Ci risulta che in alcuni comandi, la percentuale di coloro i quali usufruiscono di tali diritti si attesta su numeri a 2 cifre, obbligando coloro che aspirano a rientrare nella città di residenza, a pellegrinaggi e pendolarismi senza precedenti.

La lontananza, lo stress, la frustrazione che subisce il personale per raggiungere la lontana sede di servizio, e poi "pendolarmente" ricongiungersi con i propri familiari, in alcuni casi ha minato la psiche dell'aspirante al trasferimento, con ripercussioni tragiche anche sulle famiglie che non possono più sopportare tanto.

Al rischio intrinseco del lavoro di vigile del fuoco, ci si aggiunge quello quotidiano per raggiungere, come anzi detto, le sedi di servizio, che distano centinaia di chilometri dalle proprie residenze.

Il problema riguarda un po' tutti i comandi, ma la più emblematica in termini di numeri, è la storia che stanno vivendo i colleghi residenti nella provincia di Trapani e che prestano servizio nei vari comandi d'Italia, i quali a distanza di oltre 13 anni, a causa del numero elevato di personale che usufruisce dei diritti previsti dalle Legge 104/92, d.lgs 267/00, tavolo tecnico e casi in deroga, si ritrovano ancora a fare i pendolari.

Appare del tutto chiaro che la situazione, in talune realtà, ha raggiunto una situazione del tutto paradossale ed insostenibile per chi ambisce alla mobilità ordinaria.

Fermo restando che con la presente non si intende minimamente mettere in dubbio diritti così importanti e sanciti dalla legge, ci sentiamo però in dovere di avanzare n. 2 richieste:

- 1) che il permanere della sussistenza e la attualità dei motivi che hanno determinato i trasferimenti temporanei in oggetto vengano ciclicamente controllati dall'Amministrazione, con una ragionevole periodicità, tale da non vessare in continuazione i beneficiari con vero diritto, ma da scovare gli eventuali colleghi che cui revocare il trasferimento per tacito decesso del congiunto, o per termine del mandato elettivo, così da far posto agli altri.
- 2) che si apra un urgente confronto per verificare la possibilità di estendere al personale vigile l'accordo già sottoscritto in data 10/04/2002, il quale prevede che il personale Capo Squadra e Capo Reparto trasferito ai sensi della legge 104/92 e d.lgs 267/00 non incide sulla disponibilità dei posti della mobilità ordinaria.

Peraltro, tale possibilità di estensione ai Vigili permanenti è espressamente prevista dall'art.2 dell' accordo citato, che si allega, per comodità, alla presente.

Si resta in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Brizzi".

Allegati: n. 1 (accordo del 10/04/2002)

ACCORDO IN DATA 10 APRILE 2002 AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
SOTTISCRITTO IL 10 APRILE 2002

Il giorno 10 del mese di Aprile dell'anno 2002 presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile si sono incontrate le delegazioni titolari della contrattazione integrativa a livello centrale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

La delegazione di parte Pubblica, così composta:

Sottosegretario di Stato On.le Dott. Maurizio BALOCCHI
Capo del Dipartimento Prefetto Dott. Mario MORCONE
Vice Capo del Dipartimento Isp.Gen. Ing. Capo Alberto D'ERRICO
Direttore Centrale per le Risorse Umane Prefetto Dott. Mario LAURINO

e

la delegazione di parte Sindacale composta dai rappresentanti delle OO.SS. del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco CGIL – CISL - UIL – RdB e CSA Aziende.

Le parti

convengono quanto segue:

Art. 1

1. I trasferimenti disposti sulla base delle leggi 104/1992 e del dlgs 267/2000, e quelli stabiliti su conforme parere del tavolo tecnico per i casi in deroga, in favore del personale con profilo professionale di Capo Reparto e di Capo Squadra hanno carattere di temporaneità e non incidono sulla disponibilità dei posti da assegnare con mobilità ordinaria.

Art. 2

1. Le parti valuteranno la possibilità di estendere la disciplina di cui all'art. 1 al restante personale del Corpo Nazionale tenuto conto delle esigenze relative all'organizzazione degli uffici e all'espletamento del servizio.

Art.3

1. I permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 104/1992 possono essere fruiti anche in ore.

F.to

Per l'Amministrazione

Sottosegretario di Stato On.le Dott. M. Balocchi
Capo Dipartimento Dott. M. Morcone
V. Capo Dipartimento Isp.Gen. Capo Ing. A. D'ERRICO
Direttore Centr. Risorse Umane Dott. M. Laurino

Per le OO.SS. VV.F.

CGIL - A. Forgione
CISL - P. Mannone
UIL - F. Giancarlo
RdB - non sottoscrive si riserva
nota a verbale
CSA Aziende - Formisano